

CAPITOLO I SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei posti d'ormeggio e disciplina l'uso del porto e delle sue attrezzature, allo scopo di tenerle in buono stato e di rendere confortevole e sicuro il convivere di tutti i suoi utenti.

Art. 2 Applicazione

¹Il Regolamento si applica a tutto il comprensorio del porto, comprese le attrezzature a terra.

²Esso è vincolante per tutti gli autorizzati all'uso di un posto d'ormeggio e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno del comprensorio portuale.

CAPITOLO II ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

Art. 3 Condizioni generali

¹I posti d'ormeggio sono assegnati dal Municipio con una relativa autorizzazione a singole persone fisiche che devono essere proprietari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino.

²Per lo stesso nucleo familiare è autorizzato al massimo 1 posto d'ormeggio.

³La cessione delle autorizzazioni a terzi e il subaffitto non sono ammessi, con riserva della possibilità di subingresso di un membro del medesimo nucleo familiare e, in caso di successione, dell'erede legittimo che dovesse mantenere la proprietà del natante ereditato.

⁴Le ulteriori condizioni sono precisate nell'autorizzazione.

Art. 3a
Autorizzazioni speciali stagionali

E' ammesso il rilascio di autorizzazioni speciali con scopi turistici.

Art. 4
Cambiamento o vendita del natante

¹Il cambiamento del natante necessita dell'adeguamento dell'autorizzazione.

²Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato.

³In caso di vendita del natante, l'acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso per quel che riguarda l'autorizzazione del posto d'ormeggio.

Art. 5
Durata, rinnovo e revoca

¹Di principio, le autorizzazioni hanno la durata di un anno, con scadenza il 31 dicembre.

²Senza comunicazioni formali entro i termini definiti nel cpv. 3, l'autorizzazione s'intende rinnovata per un altro anno e così di seguito.

³Il non rinnovo, rispettivamente la rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione devono essere comunicate per lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

⁴Il Municipio può revocare in ogni tempo l'autorizzazione se il comportamento del titolare compromette il regolare esercizio del porto o se le dimensioni del natante non corrispondono più a quelli rilevate al momento del rilascio dell'autorizzazione

⁵L'autorizzazione precisa le condizioni della revoca.

⁶L'estinzione dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio ed il mantenimento del porto comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

CAPITOLO III SCELTA DEGLI UTENTI

Art. 6 All'inizio

¹La prima volta, all'inizio dell'esercizio di porto, i beneficiari di un' autorizzazione per l'uso di un posto d'ormeggio sono scelti, mediante la procedura del pubblico concorso, rispettando il seguente ordine di priorità:

- a) concessionari di boe o di altri impianti d'ormeggio autorizzati lungo la riva del Comune di Brusino Arsizio. Gli stessi dovranno essere rimossi entro 30 giorni dal momento in cui il natante può essere ormeggiato nel porto comunale, in conformità a quanto stabilito nella concessione cantonale per l'uso speciale del demanio pubblico;
- b) locatari dei posti d'attracco della struttura portuale preesistente domiciliati nel Comune di Brusino Arsizio, salvo espressa rinuncia scritta e gli iscritti nella lista d'attesa;
- c) domiciliati del Comune di Brusino Arsizio in ordine di anzianità del domicilio;
- d) residenti ma non domiciliati nel Comune di Brusino Arsizio (proprietari e affittuari di immobili situati nel territorio di Brusino Arsizio) in ordine di anzianità come proprietario di un immobile nel Comune;
- e) domiciliati nel Comune di Brusino Arsizio già finora in possesso di un natante immatricolato nel Cantone Ticino ma stazionato in un impianto non idoneo;
- f) per brevi periodi, ma comunque non oltre la durata di un anno, il Municipio ha la facoltà di assegnare alcuni posti in deroga ai criteri summenzionati.

Art. 7 In seguito

Nel caso di non rinnovo, rinuncia o revoca di autorizzazioni, la scelta dei nuovi utenti avviene in base all'ordine d'iscrizione nell'apposita lista d'attesa tenuta dal Comune di Brusino Arsizio, seguendo le precedenze di cui all'art. 6.

Art. 8 Riserve

¹L'ordine di priorità di cui agli art. 6 e 7 è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondano a quelle dei posti d'ormeggio disponibili.

²In caso di disponibilità di posti, il Municipio ha la facoltà di assegnare, a natanti con dimensioni di categoria inferiore, posti d'ormeggio di categoria superiore alla tassa stabilita per quest'ultime categorie.

CAPITOLO IV TASSE D'USO

Art. 9 Tasse d'uso

Le tasse d'uso annue sono così stabilite:

| Pontile attrezzato con 41 posti disponibili | |
|--|-------------|
| 33 posti | fr. 1'400.- |
| 2 posti grandi | fr. 1'600.- |
| 6 posti (perimetro esterno per piccole imbarcazioni) | fr. 600.- |

| Attracco alla riva (14 posti disponibili) e ai pali d'ormeggio (15 posti disponibili) | |
|--|-----------|
| attracco alla riva | fr. 350.- |
| attracco ai pali | fr. 250.- |

CAPITOLO V USO DEL PORTO

Art. 10 Accesso al porto

¹L'accesso ai pontili del porto è in linea di principio libero e può essere limitato soltanto per motivi di sicurezza e/o durante le ore notturne.

²L'ormeggio permanente all'esterno del molo è vietato.

³In caso di emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti a titolari di un'autorizzazione, possono rifugiarsi nel porto.

Art. 11
Targhe

¹Tutti i natanti ormeggiati all'interno dell'area portuale devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.

²Sono eccettuati i natanti menzionati all'art. 16 cpv. 2 dell'Ordinanza Federale no. 747.201.1 dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere.

Art. 12
Ormeggio

¹Le imbarcazioni devono essere attraccate al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti degli altri natanti.

²I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta e i parastrappi.

³Senza il preventivo consenso del Municipio è vietata qualsiasi modifica delle installazioni; sono segnatamente proibiti i lavori di traforo o altri interventi meccanici.

⁴Ogni natante deve essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o di gomma, commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

⁵E' riservato al Municipio il diritto di modificare in ogni momento l'ordine di stazionamento, dandone comunicazione agli interessati.

Art. 13
Regole di circolazione

¹Nel porto e nelle sue immediate adiacenze, la velocità dei natanti non deve superare i 5 km/h.

²Gli accessi ai pontili ed ai singoli attracchi sono sempre da mantenere liberi.

Art. 14
Manutenzione

¹La manutenzione ordinaria del porto è eseguita dal Comune.

²I proprietari dei natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni. Essi sono tenuti a prestare la sorveglianza e le cure del caso, in particolare durante i giorni di cattivo tempo e quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

³Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad usarla con la massima cura.

⁴Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al sorvegliante del porto, rispettivamente al proprietario del natante.

⁵Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate sono rimosse immediatamente a cura del Municipio e a spese del titolare del natante.

Art. 15 **Ordine generale**

¹È vietato fare il bagno nel porto e nelle sue immediate vicinanze, nonché praticare il surf a meno di 50 metri dall'accesso del porto. E' ammessa la pratica della pesca.

²I pontili e le rampe d'accesso sono sempre da tenere liberi per il sicuro accesso agli attracchi.

³L'ormeggio dovrà avvenire nel posto assegnato.

⁴Sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o rumori eccessivi. In particolare è vietato travasare carburanti, eseguire cambi d'olio e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche.

⁵E' vietato lo scarico diretto delle acque oleose di sentina. Esse vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del Territorio (art. 71 e 72 LALIA).

⁶Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli) come pure i residui di WC chimici o simili vanno raccolte in appositi contenitori ed eliminati in luoghi autorizzati dall'Autorità competente.

⁷Avarie che causano perdite d'olio o di carburante sono da riparare senza indugio.

⁸È vietato l'attracco di imbarcazioni munite di una toilette.

⁹Ogni utente del porto è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e nell'area portuale e, qualora dovesse lasciare tracce di sporco, è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

¹⁰Onde evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

¹¹Sui posteggi e lungo l'accesso al porto si devono evitare rumori inutili al fine di salvaguardare la quiete pubblica. Sono al riguardo richiamate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale.

¹²Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore molesto.

Art. 16 **Responsabilità e Assicurazione**

¹L'uso del porto e delle attrezzature avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

²Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia agli impianti, ai manufatti, agli altri natanti e si impegna ad assicurarsi per la responsabilità civile (RC), i proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

³Il Municipio si impegna a stipulare un contratto di assicurazione responsabilità civile (RC) per i danni che dovessero derivare dalle installazioni portuali.

⁴È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per i danni dovuti ad avarie, incendi, furti o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

CAPITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 **Competenza**

Il presente Regolamento è applicato dal Municipio.

Art. 18 **Sorveglianza**

Il Municipio vigila sull'osservanza di questo Regolamento.

Art. 19
Sanzioni

¹Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o l'inosservanza delle disposizioni del Municipio o della persona da esso designata per la sorveglianza del porto provocano un ammonimento scritto e l'avvio della procedura di contravvenzione e multa a norma degli articoli 145 segg. della Legge organica comunale (LOC).

²In caso di recidiva o di infrazioni gravi, può essere deciso l'immediata revoca dell'autorizzazione senza alcun indennizzo.

Art. 20
Ricorso

Contro le decisioni adottate in ossequio al presente Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

Art. 21
Norma abrogativa

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni al riguardo.

Art. 22
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2005, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

*Adottato dal Consiglio comunale di Brusino Arsizio nella seduta dell' 8 novembre 2004.
Approvato dalla Sezione Enti Locali il 10 novembre 2005 **

**) : Con le modifiche d'ufficio riferite agli articoli: 3 cpv. 1 / 3 a / 5 cpv. 6 / 6 / 9 / 10 cpv. 1 / 11 / 19*

CAPITOLO I

scopo e campo d'applicazione

| | | Pagina |
|--------|--------------|--------|
| Art. 1 | scopo | 1 |
| Art. 2 | applicazione | 1 |

CAPITOLO II

assegnazione dei posti d'ormeggio

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| Art. 3 | condizioni generali | 1 |
| Art. 3 a | autorizzazioni speciali stagionali | 2 |
| Art. 4 | cambiamento o vendita del natante | 2 |
| Art. 5 | durata, rinnovo e revoca | 2 |

CAPITOLO III

scelta degli utenti

| | | |
|--------|------------|---|
| Art. 6 | all'inizio | 3 |
| Art. 7 | in seguito | 3 |
| Art. 8 | riserve | 3 |

**CAPITOLO IV
tasse d'uso**

| | | |
|--------|-------------|---|
| Art. 9 | tasse d'uso | 4 |
|--------|-------------|---|

**CAPITOLO V
uso del porto**

| | | |
|---------|--------------------------------|---|
| Art. 10 | accesso al porto | 4 |
| Art. 11 | targhe | 5 |
| Art. 12 | ormeggio | 5 |
| Art. 13 | regole di circolazione | 5 |
| Art. 14 | manutenzione | 6 |
| Art. 15 | ordine generale | 6 |
| Art. 16 | responsabilità e assicurazione | 7 |

**CAPITOLO VI
disposizioni finali**

| | | |
|---------|-------------------|---|
| Art. 17 | competenza | 7 |
| Art. 18 | sorveglianza | 7 |
| Art. 19 | sanzioni | 8 |
| Art. 20 | ricorso | 8 |
| Art. 21 | norma abrogativa | 8 |
| Art. 22 | entrata in vigore | 8 |